

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1544

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASATI, PORTATADINO, CARELLI, AMALFITANO, BARUFFI,  
BORRI, BUONOCORE, CAFARELLI, FERRARI BRUNO, LATTERI,  
MASTELLA, MENSORIO, MICHELINI, RICCI, RIVERA, TESINI,  
VITI, CILIBERTI**

*Presentata il 24 settembre 1987*

### Legge-quadro delle attività di orientamento

ONOREVOLI COLLEGI! — L'orientamento è tipica modalità di collegamento tra le politiche formative e dell'istruzione, la formazione professionale e le politiche del lavoro. È dunque una componente della transizione dalla scuola al lavoro che assume un ruolo rilevante al momento delle personali scelte di vita, di studio e di lavoro. Esso non è però riducibile ad un puro strumento di governo del mercato di lavoro.

L'orientamento ha una prevalente dimensione educativa che va intesa come processo di aiuto alle scelte della persona e che va finalizzata all'autorientamento.

La normativa internazionale — in particolare la Risoluzione del Consiglio e dei Ministri della pubblica istruzione delle

Comunità Europee del 13 dicembre 1976 (1) — sottolinea l'urgenza di politiche orientative e conferma il largo consenso che si è creato attorno ad alcuni significati dell'orientamento:

lo sviluppo nell'individuo delle proprie capacità, l'autoconoscenza, la presa di coscienza di interessi, abilità, motivazioni, la conoscenza del mondo del lavoro e la capacità di scelte realistiche;

la responsabilizzazione delle agenzie educative (scuola, famiglia, azienda, mezzi di comunicazione) nel favorire le scelte libere ed autonome dei giovani;

(1) G.U. delle Comunità Europee del 30 dicembre 1976.

la messa a punto di programmi di studio e di formazione che assicurino una adeguata preparazione alla vita attiva a tutti i livelli della formazione generale e professionale e favoriscano il ravvicinamento di questi due tipi di formazione;

la promozione di un sistema permanente di orientamento;

l'aiuto ai gruppi di giovani particolarmente deboli sul mercato di lavoro (giovani senza titolo di studio, emarginati sociali, handicappati);

la formazione iniziale e permanente degli insegnanti affinché siano in grado di preparare più efficacemente i giovani alla vita attiva e di assisterli nella loro scelta fra le diverse possibilità di occupazione, di istruzione permanente e di formazione;

la creazione di un sistema informativo a circuito rapido relativo all'istruzione, all'occupazione dei giovani e alle loro aspirazioni e motivazioni;

il coordinamento tra scuola, servizi di orientamento e agenzie dell'impiego per agevolare la preparazione e l'inserimento professionale dei giovani.

#### A) I bisogni di orientamento.

L'analisi della domanda di orientamento espressa dalla società rivela — semplificando al massimo — una duplice linea di tendenza.

Da un lato c'è un forte bisogno di informazione sociale e professionale — bisogno tipico delle società avanzate — che esige accurati servizi di documentazione sul panorama formativo, sul mondo del lavoro, sulle professioni.

Dall'altro lato è nitida l'esigenza dell'orientamento all'interno della scuola. Questo orientamento ha dimensione eminentemente pedagogica e richiede insegnanti qualificati, programmi orientativi, strumenti e sussidi adeguati.

Ma il campo dei bisogni tende oggi ad ampliarsi ulteriormente. Vi sono nuovi bisogni legati agli individui (studenti, famiglie, donne, adulti in mobilità, anzia-

ni), bisogni diversificati in base alle situazioni locali e alla qualità stessa delle richieste emergenti sui processi formativi e gli sbocchi occupazionali. E vi sono nuovi fabbisogni relativi alle istituzioni che costituiscono le parti fondamentali del processo di transizione: le aziende e le scuole.

#### B) Le utenze.

Se l'orientamento deve sostenere scelte di transizione, esso è chiaramente un diritto generalizzato.

All'interno della generalità di questo diritto sono individuabili specifiche categorie di utenti: gli studenti in fase di formazione, i giovani in fase di passaggio, giovani marginali, lavoratori in cerca di nuova formazione, lavoratori in riconversione o in mobilità, disoccupati, anziani, donne, famiglie.

In particolare, esperienze di altri paesi europei segnalano l'esigenza che i sistemi di orientamento abbiano un ruolo più attivo che favorisca le categorie di utenti più decentrate, più deboli, e che già tendenzialmente sfuggono ai servizi pubblici.

#### C) La situazione attuale.

Riferimenti legislativi in materia di orientamento si riscontrano, sul versante scolastico, nella normativa seguente:

legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media unificata;

legge 31 ottobre 1966, n. 942, recante il piano quinquennale di spesa per la scuola;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sugli organi collegiali della scuola;

legge 16 giugno 1977, n. 348, modificativa di alcune norme sulla legge istitutiva della scuola media unificata;

legge 4 agosto 1977, n. 517, sulla valutazione;

decreto ministeriale 9 febbraio 1979 sui nuovi programmi della scuola media.

Altri riferimenti legislativi sono individuabili nelle leggi seguenti:

legge 29 aprile 1949, n. 264, sull'avviamento al lavoro;

legge 19 gennaio 1955, n. 25, di disciplina dell'apprendistato;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della delega di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382;

legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge-quadro in materia di formazione professionale.

Tali riferimenti legislativi non riescono a definire un sistema dei servizi di orientamento, con la conseguenza di un notevole disordine normativo e concettuale, un prevalente nominalismo, una evasività sui contenuti; vi si riflette una impostazione datata di tipo psicoattitudinale dell'orientamento.

Una tendenza rilevabile con una certa chiarezza è il decentramento delle competenze programmatiche e gestionali in direzione delle regioni e dei distretti scolastici.

Nella legislazione e nelle realizzazioni delle regioni si colgono prospettive ormai abbastanza definite in tre direzioni:

la costituzione di centri regionali, decentrati sul territorio provinciale, con varie competenze nel campo della formazione professionale, della transizione, dell'orientamento, dello studio del mercato del lavoro;

la delega in materia di formazione e orientamento professionale agli enti locali intermedi;

la realizzazione in proprio o in convenzione di progetti, iniziative, strumenti e pubblicazioni di orientamento.

La normativa internazionale, soprattutto di fonte Comunità Europee, insiste sulla necessità che gli Stati membri si dotino di adeguati servizi di orientamento. La Risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione delle

Comunità Europee del 13 dicembre 1976 ha dato l'avvio anche in Italia ad alcuni progetti pilota sull'orientamento.

L'esperienza di gestione di questi progetti rappresenta già un utile riferimento di modello istituzionale.

Le esperienze di orientamento di base sono assai numerose.

Vi concorrono numerosi enti pubblici ed agenzie private.

Le esperienze sono naturalmente assai diverse per qualità, continuità e professionalità e si distribuiscono in modo non omogeneo sul territorio nazionale.

#### D) *Le esperienze estere.*

Quattro modelli di sistemi di orientamento potrebbero emergere da una lettura assai libera delle esperienze maturate in Germania Federale, Inghilterra, Francia e Svezia.

a) Il primo modello prevede una Agenzia legata al Ministero del lavoro, con compiti diversificati nel settore della transizione scuola-lavoro, ed una specializzazione nel settore dell'informazione e dell'orientamento professionale.

b) Il secondo modello accentua al contrario l'aspetto educativo e pedagogico dell'orientamento, e prevede centri di consulenza orientativa direttamente legati alle scuole, ampiamente decentrati sul territorio, che utilizzano insegnanti forniti di una preparazione specifica e di un *training* adeguato.

c) Il terzo modello prevede una Agenzia nazionale, legata al Ministero dell'educazione, con un prevalente accentrato della produzione informativa ed un decentramento accentuato di uffici di consultazioni e di insegnanti-consiglieri, ed un legame privilegiato con la scuola.

d) Il quarto modello prevede la costituzione di organismi di coordinamento, ai diversi livelli territoriali, fra enti del lavoro, della istruzione e del territorio per la programmazione e la gestione dei servizi di orientamento, senza creare la presenza di un nuovo ente pubblico specifico.

E) *Linee di azione.*

La situazione italiana appare caratterizzata da:

a) una notevole vivacità e diffusione di esperienze di orientamento di base;

b) una carenza legislativa e soprattutto di coordinamento e di programmazione dei servizi;

c) un ruolo già legislativamente determinante delle regioni;

d) un'attesa non più deludibile di provvedimenti legislativi, sollecitati del resto dalle risoluzioni delle Comunità Europee.

Di fronte a questi dati sono da escludere sia un atteggiamento ulteriormente dilatorio che rischia di accentuare una sperimentazione selvaggia, non verificata scientificamente, sia un intervento legislativo pesante che ingabbi la varietà di esperienze e pregiudichi un dibattito ancora immaturo sulle valenze istituzionali dell'orientamento.

Appare preferibile — anche per esigenza di urgenza di interventi e di limiti di spesa pubblica — l'adozione di una legge con caratteristiche di provvedimento-quadro:

diretto ad ottenere risultati nell'immediato e nel breve periodo;

aperto esplicitamente ad una prospettiva di autovalutazione;

destinato ad una verifica successiva di obiettivi, di strumenti e di soluzioni istituzionali.

F) *Il ruolo della scuola.*

Utilizzando la legislazione esistente sulla scuola media e le leggi di riforma della scuola secondaria superiore e degli organi collegiali della scuola, è possibile definire un impegno diretto della comunità scolastica per l'orientamento dei giovani. In particolare, per rendere la scuola

luogo privilegiato di orientamento, è utile adottare le seguenti politiche:

a) mettere la scuola nelle condizioni di aiutare i giovani a comprendere i problemi della cultura, della scienza e della tecnica del mondo d'oggi, del lavoro e delle professioni, dando ai giovani anche attraverso esperienze adeguate le conoscenze, le abilità, le capacità e le doti necessarie per far fronte alle esigenze della loro crescita e del loro inserimento nella vita del lavoro. È compito della scuola definire obiettivi di formazione scolastica nella quale le componenti della conoscenza di sé, l'autovalutazione, la capacità di decisione e di scelta e le abilità generali atte a dominare i processi di passaggio dalla formazione al lavoro, debbono entrare a far parte;

b) è responsabilità educativa dei docenti dare all'insegnamento dimensione orientativa. Sembra opportuno comunque che l'opera dei corpi docenti della scuola elementare, media e secondaria superiore sia affiancata dall'azione di particolari insegnanti, dotati di adeguata professionalità, che collaborino alla programmazione educativa con una specifica competenza in tema di orientamento e di conoscenza del mondo del lavoro e dei problemi della transizione. Si può prevedere la presenza di un insegnante, dotato di specifici requisiti da definire, che assolva a funzioni sia interne alla scuola (collaborazione con altri insegnanti per specifici interventi orientativi, organizzazione di particolari iniziative didattiche), sia in collaborazione con agenzie esterne alla scuola (utilizzo in funzione formativa dei servizi specialistici di orientamento, coinvolgimento delle famiglie e degli operatori sociali ed economici, realizzazione di attività didattiche orientative esterne alla scuola);

c) è necessario infine individuare le sedi più significative della programmazione educativa anche per l'utilizzazione degli apporti esterni alla scuola e per attivare processi di ricerca, di sperimentazione e di formazione orientativa.

G) *Presentazione degli articoli.*

Prima di passare all'esame dei singoli articoli della presente proposta, si ritiene utile segnalare la caratteristica di leggequadro, individuata per evitare di preconstituire una normativa eccessivamente minuziosa che può essere demandata a successivi momenti di regolamentazione, e anche per l'esigenza di raccordare con i principi ai quali la presente proposta fa riferimento, ambiti istituzionali diversi, politiche formative e del lavoro, e normativa rientrante nella competenza delle regioni.

Coerentemente ai principi generali che orientano la ricerca scientifica e le esperienze nazionali e internazionali in materia di orientamento, la presente proposta di legge fonda le sue scelte sulla assunzione della valenza formativa che i sistemi di orientamento devono avere per assicurare la determinazione delle condizioni atte a favorire il passaggio da una fase all'altra della vita delle persone, e la preparazione alla vita di studio e di lavoro. L'articolo 1 sottolinea come l'orientamento debba rendere effettivo il diritto della persona a ricevere gli aiuti necessari per conseguire i livelli di maturità e le conoscenze ritenute indispensabili per compiere scelte autonome e consapevoli. Se detta valenza formativa deve essere presente nell'azione dei diversi gruppi sociali che possono intervenire ai fini di orientamento, appare tuttavia preminente il ruolo al quale è chiamata la scuola, la quale dovrà essere assistita nei suoi compiti istituzionali dai servizi esterni.

L'articolo 2 pone l'accento sulle categorie di soggetti in favore dei quali sono da organizzare attività di orientamento. Tra tali soggetti vanno particolarmente segnalate le utenze ritenute più deboli o bisognose di particolari interventi tenuto conto della fase evolutiva di età che possono attraversare. Alle attività destinate a tutti i cittadini si può accedere o direttamente o per il tramite delle varie istituzioni chiamate in causa (scuola, imprese, amministrazioni ed enti).

Tra le lacune segnalate da varie fonti e sedi è da considerare la mancanza nel nostro paese di un ambito di responsabilità nel quale assumere decisioni di indirizzo politico-culturale nella materia oggetto della presente proposta. A tale lacuna intende porre rimedio l'articolo 3 che prevede la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Comitato nazionale con compiti di indirizzo per la politica da osservare sui problemi dell'orientamento, di verifica dello stato di attuazione degli indirizzi fissati, di responsabilità da assumere nei confronti del Parlamento. Il Comitato, soprattutto per la elaborazione degli indirizzi da dare per la politica dell'orientamento, viene assistito dalle attività consultive rispettivamente della Commissione centrale per l'impiego e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Considerata l'esigenza di dover adeguatamente assistere l'attività delle istituzioni formative e nei servizi specialistici sul piano della ricerca tecnico-scientifica, della sperimentazione, della documentazione e della verifica sperimentale — nel quadro delle esperienze e delle politiche comunitarie e internazionali — la proposta di legge indica nel Consorzio di cui all'articolo 4 la sede idonea per lo svolgimento di tali compiti. La scelta fatta è intesa ad evitare di costituire ulteriori strutture ed enti che rischierebbero di burocratizzare il sistema di orientamento verso il quale il nostro paese dovrebbe andare; si è ritenuto pertanto che la formula del consorzio di enti e agenzie già esistenti, di carattere pubblico e privato, ed in possesso di provata esperienza sui problemi della formazione, del mercato di lavoro e dell'orientamento, possa essere quella valida per l'attuazione dei compiti di natura tecnica e scientifica sui quali richiamare l'attenzione e la responsabilità del Comitato nazionale di cui all'articolo 3.

La modalità osservata nella scelta del Consorzio intende altresì conseguire l'effetto di una notevole complessiva economia nei tempi e nei costi di attuazione delle strutture di orientamento.

Come è stato già osservato, la scelta fatta a livello internazionale, convalidata dalle esperienze condotte nei paesi comunitari nell'ambito dei progetti pilota ai quali è stato dato avvio con la risoluzione della CEE del 13 dicembre 1976, sottolinea il carattere educativo che gli interventi di orientamento devono avere. Si intende qui ribadire tale carattere con l'impegno al quale sono tenute le istituzioni formative, soprattutto scolastiche, all'interno delle quali ultime vanno unitariamente raccolti e coordinati i contributi e gli interventi disciplinari anche specialistici risalenti a sedi istituzionali diverse. Ciò è coerente alla politica osservata anche per altre materie, e volta a conseguire una positiva integrazione nell'ambito della programmazione educativa e didattica degli sforzi e degli interventi delineati dalla scuola, dai servizi specialistici e dagli enti locali.

L'articolo 5 della presente proposta, in tale prospettiva, sottolinea l'esigenza di utili riferimenti alle funzioni assegnate ai Consigli scolastici distrettuale e provinciale, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Per comprendere l'indicazione data dall'articolo 6 della presente proposta circa il ruolo delle regioni, occorre tener conto delle difficoltà interpretative e dei problemi suscitati dalla normativa esistente che ha singolarmente distinto l'orientamento scolastico da quello professionale, assegnando con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo al Distretto scolastico e il secondo alle regioni.

Detta distinzione, anche se giustificata dalla esigenza di individuare le diverse competenze istituzionali, ha generato forti dubbi circa la possibilità di una reale integrazione degli aspetti vari che l'orientamento presenta. Di qui il bisogno di addivenire alla precisazione di puntuali raccordi istituzionali, il cui obiettivo è quello di ottenere la rispondenza a finalità comuni delle diverse attività di orientamento. L'articolo 6 infatti intende chiarire tali raccordi, imponendo un coordinamento reale dei servizi specialistici e

delle istituzioni formative con le strutture promosse per l'osservazione del mercato del lavoro, con i servizi di formazione professionale, con l'attività degli organi collegiali della scuola, con la Segreteria tecnica del Comitato regionale per l'impiego.

Molte raccomandazioni internazionali hanno posto l'accento sulla indispensabilità del ricorso a personale insegnante e a personale adeguatamente specializzato per l'attuazione delle iniziative di orientamento. Il nostro paese ha molta strada da recuperare per la formazione e per l'utilizzo di suddetto personale; di qui l'impegno che il Ministero della pubblica istruzione da una parte e le regioni dall'altra devono assolvere in modo programmatico a tale fine. L'articolo 7 mira ad ottenere che sui temi dell'orientamento entro un periodo di tempo determinato siano poste in essere adeguate e rigorose iniziative formative per la disponibilità di docenti e di operatori specializzati da assegnare alle attività di orientamento nella scuola e nei servizi specialistici. Viene contemplata anche la valutazione del servizio prestato sinora presso gli enti che si occupano di orientamento.

Una importante scelta fatta dalla presente proposta di legge è rappresentata dalla linea processuale della sua attuazione. L'articolo 8 spiega perché si è voluto evitare, nella assunzione di una legge-quadro in materia, la indicazione di norme a carattere definitivo, senza la possibilità di una loro eventuale revisione a conclusione del quinquennio nel quale realizzare la prima sperimentazione. La decisione e la valutazione in ordine a tale punto sono conferite al Comitato nazionale di cui all'articolo 3, sentito il Consorzio di cui all'articolo 4.

La copertura finanziaria della presente legge tiene conto degli impegni di spesa da assumere per la formazione in servizio del personale insegnante, per gli oneri aggiuntivi connessi al distacco o al semiesonero dello stesso personale, per l'assolvimento delle funzioni assegnate al Consorzio; per la preparazione del personale specializzato e per la sua assunzione, per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi specialistici.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità e caratteri  
dell'orientamento).*

1. La preparazione alla vita di studio e di lavoro nonché al passaggio tra una fase e l'altra della vita è un diritto costituzionale della persona.

2. L'orientamento rende effettivo tale diritto connotandosi quale capacità personali, al fine di conseguire il livello di maturità e le conoscenze necessarie per compiere autonomamente scelte responsabili della carriera scolastica e dell'attività professionale.

3. Le istituzioni formative e di servizio sociale che la Repubblica destina alla finalità di orientamento promuovono, nella linea di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6, le opportune iniziative per aiutare i soggetti nella esigenza dello sviluppo armonico della personalità, apprestando adeguati servizi e sussidi anche di natura informativa e specialistica, il cui accesso e utilizzo è facoltativo per gli interessati.

## ART. 2.

*(Destinatari delle attività  
di orientamento).*

1. Le attività di orientamento sono rivolte a tutti i cittadini che possono accedervi direttamente o per il tramite di istituzioni (scuole, imprese, amministrazioni ed enti) che svolgeranno gli interventi necessari, anche con ricorso a convenzioni con i servizi di cui all'articolo 6.

## ART. 3.

*(Il Comitato nazionale  
per l'orientamento).*

1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per l'orientamento.

2. Il Comitato è composto da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) un rappresentante del Ministero del tesoro;

f) un rappresentante del Consorzio di cui all'articolo 4, con funzioni di segretario tecnico e senza diritto di voto.

3. Il Comitato è organo consultivo della Presidenza del Consiglio dei ministri sui problemi dell'orientamento. Esso:

a) indica gli indirizzi da osservare per l'attuazione della politica dell'orientamento, sentita la Commissione centrale per l'impiego di cui alle leggi 12 agosto 1977, n. 675, 4 agosto 1978, n. 479, 21 dicembre 1978, n. 845, e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

b) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi fissati e promuove le misure per darvi impulso;

c) approva la relazione annuale sui problemi dell'orientamento da sottoporre al Parlamento;

d) vigila sull'attività del Consorzio di cui all'articolo 4 e concorre al suo finanziamento.

#### ART. 4.

##### *(Il Consorzio).*

1. La biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio

1974, n. 419, e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, 1° aprile 1978, n. 249, costituiscono, per le finalità di cui alla presente legge, un Consorzio con enti di diritto pubblico e privato, associazioni e fondazioni culturali con particolare esperienza sui problemi della formazione, del mercato del lavoro e dell'orientamento.

2. Al Consorzio sono assegnati i seguenti compiti:

a) produrre, raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione in materia di orientamento;

b) condurre studi e ricerche sulle tecniche, i metodi e i mezzi per le attività di orientamento;

c) promuovere ed assistere iniziative sperimentali;

d) promuovere, organizzare ed assistere attività di formazione degli operatori addetti alle attività di orientamento;

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto del Consorzio viene sottoposto all'approvazione del Comitato di cui all'articolo 3; ogni successiva modifica dello statuto deve ricevere analoga approvazione. Lo statuto prevederà la composizione del Consorzio, le modalità di partecipazione dei diversi soggetti alle attività, le modalità di gestione di queste ultime.

#### ART. 5.

##### *(Ruolo delle istituzioni formative).*

1. Al perseguimento delle finalità di orientamento devono concorrere la scuola, la famiglia, le istituzioni destinate alla formazione professionale, i servizi sociali ed il mondo produttivo. È centrale a tale fine il ruolo delle istituzioni formative e, tra esse, della scuola per i giovani che la frequentano. Nel quadro della programmazione didattica devono essere unitariamente raccolti e coordinati i contributi e gli interventi disciplinari anche specialistici a sedi istituzionali diverse.

2. La scuola, aperta alle esigenze della società, realizza, con l'apporto delle famiglie e dei servizi sociali ed utilizzando ogni esperienza extrascolastica ritenuta utile, i processi formativi adatti a favorire nei soggetti l'assunzione responsabile della capacità autonoma di scelte inerenti gli studi e la transizione dagli studi alle attività lavorative.

3. In particolare conto va tenuta la funzione programmatoria assegnata al Consiglio scolastico distrettuale in materia di orientamento dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, nel quadro dei criteri generali di coordinamento a livello provinciale dei relativi servizi, secondo quanto stabilito dalla lettera *b)* dell'articolo 15 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sulle funzioni del Consiglio scolastico provinciale.

4. Interventi a fine di orientamento possono essere promossi da aziende, centri di formazione professionale e servizi di informazione in favore degli adulti interessati a scelte inerenti la qualificazione, riqualificazione, specializzazione, i processi di riconversione industriale, la formazione permanente e il pensionamento.

#### ART. 6.

*(Le regioni: raccordi istituzionali).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, con proprie norme, disciplineranno le attività di orientamento, nel rispetto dei seguenti principi:

*a)* rispondenza agli indirizzi che sono annualmente formulati dal Comitato nazionale di cui all'articolo 3;

*b)* esigenza di funzionamento, anche a mezzo di convenzioni apposite con istituti ed enti che hanno provata esperienza e competenza in materia di orientamento, di servizi specialistici adeguati ai bisogni dei destinatari delle attività di orientamento, e presenti di norma a livello distrettuale o interdistrettuale;

c) esigenza di rispondere ai bisogni di informazione, consulenza e assistenza individuale e collettiva, a mezzo di diffusione di materiali d'informazione;

d) coordinamento con le strutture promosse dalle amministrazioni regionali per l'osservazione del mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con i servizi regionali di formazione professionale, con l'attività degli organi collegiali delle singole scuole e dei consigli scolastici distrettuali e provinciali, con la segreteria tecnica del comitato regionale per l'impiego di cui alla legge 4 agosto 1978, n. 479;

e) gratuità dei servizi per gli studenti della scuola dell'obbligo e per i lavoratori inoccupati.

#### ART. 7.

##### *(Il personale).*

1. Il Ministero della pubblica istruzione ha il compito di promuovere ed attuare adeguate iniziative, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per preparare sui temi dell'orientamento il personale ispettivo, direttivo e docente. Spetta altresì al Ministero della pubblica istruzione di promuovere ed attuare entro il quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge iniziative sperimentali volte a verificare la possibilità di utilizzare, anche con modalità di semiesonero dall'insegnamento o di distacco presso servizi di orientamento, docenti in possesso di specifica competenza per compiti di elaborazione e svolgimento di programmi di orientamento in favore di studenti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato di cui all'articolo 3 predisporrà i profili professionali del personale addetto ai servizi di orientamento delle regioni, contemplando anche prove d'ingresso nelle corrispondenti attività, e sedi e modalità per la formazione di detto personale. Saranno previste, sempre a cura del predet-

to Comitato, modalità di valutazione di analogo servizio prestato sino all'entrata in vigore della presente legge presso enti pubblici disciolti o presso enti privati che hanno operato in regime di convenzione.

ART. 8.

*(Piano di attuazione).*

1. Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consorzio di cui all'articolo 4 svolge funzioni di centro di sperimentazione per l'attuazione della normativa di cui alla presente legge.

2. Come tale esso:

*a)* propone al Comitato nazionale di cui all'articolo 3 pareri circa gli indirizzi da osservare per l'attuazione della politica dell'orientamento;

*b)* predispone le prove da sostenere per l'ingresso nelle attività professionali per il personale da assegnare ai servizi di orientamento;

*c)* promuove ed attua iniziative sperimentali di formazione del personale dei servizi di orientamento;

*d)* formula pareri circa la dislocazione dei servizi di orientamento a livello territoriale, circa la loro struttura funzionale ed organizzativa ed il loro collegamento con le altre istituzioni operanti a livello regionale e subregionale;

*e)* promuove interventi sperimentali, d'intesa con le regioni interessate, per lo studio, lo sviluppo e la diffusione delle iniziative e dei programmi delle regioni stesse.

3. Al termine del quinquennio sopra indicato, il Consorzio sottopone al Comitato nazionale una relazione di sintesi sugli esiti della sperimentazione. Anche sulla base dei risultati contenuti in detta relazione, il Comitato formula proposte per l'eventuale modifica della presente legge.

## ART. 9.

*(Norma finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per il quinquennio successivo alla sua entrata in vigore in complessivi 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari corrispondenti.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti.

3. Per lo stesso periodo indicato al comma 1 sono assicurati alle regioni, per l'attuazione dei compiti loro assegnati a termini dell'articolo 6, fondi valutati in complessivi 70 miliardi ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.